

**«CONVERSAZIONE SULLA GIUSTIZIA E SULLA PENA:
DA DANTE AI NOSTRI GIORNI. RIFLESSIONI GIURIDICHE,
STORICHE E FILOSOFICHE»**

- 16 marzo 2023, ore 18:00, Hotel Centrum Palace, via G. Vico n. 2, Campobasso -



RELAZIONE INTRODUTTIVA

(di Giuseppe Reale)

«A ciascuno il suo»

Premessa.

In primis, voglio ringraziare S.E. il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, Dott. Mario Pinelli, per avere accolto il mio invito a partecipare all'odierno

incontro e a intrattenere la conversazione sulle delicate tematiche declinate nel titolo assegnato all'evento.

Premetto che l'incontro di oggi non avrà un taglio prettamente giuridico, costituendo invece l'occasione per un confronto e per un dibattito – privo di ogni pretesa di completezza, tenuto conto dell'ampiezza, a dir poco smisurata, degli argomenti che ne costituiscono l'oggetto – sui temi della giustizia e della pena attraverso spunti di riflessione di varia natura e secondo piani di lettura anche sensibilmente diversi da quello giuridico e da quelli ricavabili dalla disamina delle regole normative preposte a governare il sistema “giustizia” e a disciplinare quella particolare forma di “castigo” che gli ordinamenti statuali, attraverso gli organi a ciò preposti, all'esito di un particolare *iter* scandito da precise regole (ossia il “processo”) possono infliggere a colui che sia ritenuto responsabile¹ di un fatto illecito particolarmente grave, tale da assumere rilevanza, appunto, sotto il profilo “penale”², qualificandosi in termini di “reato”³.

Invero, le tematiche riguardanti la “giustizia” e la “pena” rientrano fra i grandi temi che attraversano l'intera storia dell'uomo e costituiscono argomenti posti al centro di millenaria riflessione non soltanto sotto il profilo giuridico ma, al contempo, anche in chiave storica, religiosa, filosofica, letteraria, politica e sociologica.

Oltre ai giuristi di ogni epoca, anche i più illustri uomini di pensiero, nei diversi ambiti della conoscenza e del sapere, hanno preso posizione su questi temi nel corso delle varie fasi storiche e, attraverso le loro opere e i loro scritti, hanno espresso opinioni, formulato teorie, operato ricostruzioni offrendo, ciascuno dal proprio punto di vista e in base alla propria formazione, un contributo a un dibattito in realtà mai sopito che, a ben guardare, è destinato ad accompagnare il cammino del genere umano anche per l'avvenire.

* * *

Il “patto” sociale.

Oggi, i principali modelli e le moderne e, almeno apparentemente, assestate forme di organizzazione statale assunte dalle Nazioni civili si caratterizzano, sotto il profilo ordinamentale e normativo, per il comune obiettivo – sebbene spesso perseguito mediante

¹ Dal latino “*responsum*” e “*respondere*”, ossia “*che può essere chiamato a rispondere di certi atti commessi*”.

² Dal latino “*poenalis*”, ossia “*che concerne la pena, il castigo*”.

³ Dal latino “*reatus*”, ossia “*stato di colpa, accusa*”, derivante da “*reus*”, ossia “*colpevole*”.

percorsi diversi – di promuovere, attraverso le istituzioni a ciò preposte e sulla base di principi fondanti scolpiti in evolute Carte costituzionali, alcuni valori irrinunciabili, posti a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, delle sue libertà, dell'eguaglianza fra i consociati, dell'accesso al lavoro, della salute, dell'istruzione, dell'equità sociale e, più in generale, azioni e politiche attuative tendenti a garantire la realizzazione della c.d. “dignità dell'essere umano”, in tutte le sfaccettature e declinazioni che tale concetto compendia.

Ricorrendo ad una antica immagine allegorica, quella del “Tempio-Stato”, immaginando lo Stato come un “tempio”, le colonne portanti su cui esso si regge – e su cui sostanzialmente si fonda e sostiene il “patto” che tiene insieme l'intera compagine della società – appaiono essenzialmente tre:

- 1) la salute: ossia il benessere fisico e psichico dell'individuo, inteso come rispetto della vita, mantenimento dello stato di salute e diritto alle cure⁴;
- 2) l'istruzione: ossia, in senso lato, la formazione interiore, intellettuale e culturale, della persona umana, intesa sì come istruzione nozionistica ma, al contempo, anche come processo di sviluppo dell'individuo e di crescita culturale, nonché come possibilità concreta di accesso ai livelli più alti della conoscenza e alla conseguente consapevolezza che ne deriva⁵;

⁴ Garantire il rispetto della vita e il diritto alla salute (da “*Salus*”, la divinità della salute nella religione degli antichi romani, che rappresentava la personificazione dello stare bene, in salute e in prosperità, sia in relazione agli individui sia rispetto alla *Res publica*), ossia il diritto dell'uomo a mantenere integro il proprio stato fisico e mentale, costituisce un'esigenza primaria per lo Stato, per la collettività e per il singolo individuo. Ciò in quanto, come è facilmente comprensibile, richiamando una nota ed efficace massima latina, secondo molti riconducibile ad Orazio, anche se sviluppata nel corso del XVII secolo nel pensiero del filosofo britannico Thomas Hobbes: “*Primum vivere, deinde philosophari*”, volendo intendere che la vita e la salute sono il presupposto basilare e irrinunciabile per poter usufruire compiutamente di ogni altro diritto, di ogni altro bene, di tutto ciò che potenzialmente è messo a disposizione, nonché condizione per perseguire ogni progetto o risultato.

⁵ Quanto alle ragioni poste alla base dell'importanza della formazione culturale, della conoscenza, dell'accesso al sapere che consente di poter svolgere il ruolo di cittadini consapevoli, in grado di contribuire fattivamente alle scelte e al progresso della società, appare assai indicato il richiamo al Sommo Poeta e alla celebre terzina del XXVI Canto dell'Inferno (118-120), che conclude il discorso che Ulisse rivolge ai suoi compagni per spronarli a continuare il loro viaggio, andando oltre le Colonne d'Ercole, confine ultimo del mondo allora conosciuto: “*Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza*». La conoscenza è uno dei presupposti fondamentali per determinare il valore delle persone e le azioni che esse sono destinate a compiere dipendono in gran parte dal grado di sapere acquisito e dal desiderio di arricchire il proprio patrimonio culturale, dal vivere seguendo e inseguendo le virtù, per migliorarsi giorno per giorno, migliorando così l'intera società. La conoscenza e, in particolare, la possibilità di avere accesso al sapere costituisce uno dei presupposti fondamentali per la piena realizzazione dell'essere umano.

3) la giustizia (e, quindi, arriviamo al tema odierno): preposta ad assicurare il rispetto delle regole che una data società si è data e la corretta risoluzione dei contrasti che possono insorgere fra i consociati mediante un assetto, peraltro in continua evoluzione, di norme, sostanziali e procedurali, atte a garantire, in ultima analisi, la pace sociale⁶.

* * *

Il concetto di “giustizia”.

Il concetto di “giustizia” in seno al consorzio umano, come ogni altro “valore” concettuale suscettibile di elaborazione, può essere definito e trattato secondo molteplici declinazioni, ambiti, prospettive e punti di vista.

Nessuna società, grande o piccola che sia, può sussistere e perdurare senza un insieme di norme dirette a regolare l’assetto dei rapporti tra i suoi membri.

Qualsiasi forma di vita sociale richiede poi, necessariamente, una decisione su cosa sia la “giustizia” e su come essa debba essere in concreto esercitata e attuata.

Le molteplici concezioni di giustizia elaborate nel corso di millenaria riflessione sviluppata in seno alle civiltà occidentali hanno condotto a identificarla, a titolo di mero esempio, a seconda dei casi, con un ordine divino o naturale che assegna a ciascuno il suo ruolo, con una tecnica giuridica il cui scopo è garantire la convivenza pacifica, con alcuni valori come l'utilità, l'eguaglianza sociale, la libertà e molto altro ancora.

⁶ La “giustizia” assume una funzione fondamentale, diretta a garantire l’osservanza delle regole che vigono in un dato contesto collettivo in un certo momento storico e la loro corretta applicazione, intervenendo per risolvere contrasti e finanche per punire, ossia per comminare il più grave fra i castighi (o, secondo il linguaggio giuridico, la più grave delle sanzioni), vale a dire una “pena” inferta in concreto a un dato individuo, sempre però operando attraverso sistemi volti a garantire la persona, il rispetto dei principi di legalità, di imparzialità, di eguaglianza e di ragionevolezza, affinché il concreto suo esercizio avvenga in condizioni tali per cui tutti i consociati risultino e siano posti in uguale posizione ove si trovino al suo cospetto e, come si sul dire, debbano essere giudicati. Tutto ciò, come insegna l’antico brocardo, “*Ne cives ad arma ruant*” (“*Affinché i cittadini non vengano (o corrano) alle armi*”), che sintetizza sì la funzione del diritto oggettivo, per evitare che i cittadini si facciano giustizia con le proprie mani, ma che richiama anche la necessità di assicurare in concreto la giustizia, per evitare il medesimo rischio. La funzione del diritto sostanziale è quella di regolare i rapporti tra i cittadini per prevenire o consentire di dirimere i contrasti, mentre il compito affidato al processo è quello di garantire il rispetto delle regole affidando la soluzione di una data questione conflittuale ad un giudice terzo.

Nel prosieguito – per fornire materiale utile all’odierna conversazione, anche in vista del successivo dibattito con il pubblico – mi limiterò soltanto a qualche sintetico spunto sia sul piano storico-giuridico che su quelli filosofico, religioso e letterario.

* * *

Considerazioni sul piano giuridico e filosofico nel mondo romano antico.

Secondo lo stoicismo (corrente filosofica di impronta razionale e panteista – fondata nel 300 a.C.), che ebbe larga diffusione nel mondo romano, il diritto naturale è l'espressione di una legge necessaria e universale che governa tutto il “Cosmo”, uomo incluso: esso è quindi eterno e immutabile e soltanto la sua applicazione, garantendo la giustizia, rende possibile la convivenza umana.

Tale prospettiva è formulata con grande chiarezza nel pensiero di Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.), secondo il quale esiste una legge “vera”, conforme alla ragione, immutabile ed eterna, che non varia a seconda dei luoghi e con il passare del tempo e che l'uomo non può violare se non rinnegando la propria natura.

La giustizia consiste nel rispettare tale ordine razionale, dando “a ciascuno il suo”.

Il grande giurista romano Ulpiano (170-228) offre la seguente definizione: “*Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuere*” (“La giustizia è la ferma e costante volontà di dare a ciascuno il suo, ciò che gli spetta di diritto”).

Tuttavia, stabilire in cosa poi effettivamente consista il “suo” spetta alla legge e secondo Ulpiano “*ha vigore di legge ciò che piace al principe*”.

In tal modo, la volontà del sovrano diviene l'unico criterio che rende giusta una legge, mentre nella prospettiva di Cicerone è la razionalità della legge, ossia la sua conformità al diritto naturale, a renderla giusta.

* * *

Considerazioni sul piano filosofico nella Grecia antica

Per gli antichi Greci la “giustizia” consiste nella conformità a un ordine naturale voluto dagli dei, in virtù del quale ogni cosa occupa un posto determinato e svolge una specifica funzione.

Esiste dunque un ordine naturale delle cose, una legge che assegna a ogni elemento il suo ruolo e la giustizia consiste nell’adeguarsi a quell’ordine naturale, a quella legge.

Giustizia, legge e natura coincidono.

A partire da V secolo a.C., l'unità fra giustizia, legge e natura comincia a essere messa in discussione e le leggi appaiono sempre più come l'espressione di decisioni umane, dettate dall'utilità e dagli interessi.

E ciò che è giusto per legge non sempre coincide con ciò che è giusto per natura: anzi, spesso le leggi riflettono gli interessi di coloro che detengono il potere.

Ciò si evince anche leggendo Platone (428-348 a.C.) che ne *“La Repubblica”* fa esporre questo pensiero al sofista Trasimaco.

“La Repubblica” – fondamentale opera filosofica platonica in forma di dialogo – ruota intorno al tema della giustizia che è certamente uno degli aspetti centrali nel pensiero del filosofo ateniese.

Nel I libro (*Sulla giustizia*) alla domanda *“che cosa è la giustizia”* risponde appunto Trasimaco (oratore e filosofo greco antico) sostenendo: *“La giustizia è l'utile del più forte”*, aggiungendo poi che la giustizia non è affatto più forte dell'ingiustizia, bensì è vero il contrario.

Nel prosieguo del dialogo sarà poi Socrate a replicare e confutare le teorie di Trasimaco sulla giustizia.

Nel VII libro de *“La Repubblica”* Platone espone poi il mito della caverna, una delle allegorie più note del filosofo ateniese e, al contempo, fra le più importanti di ogni tempo.

Tale allegoria sintetizza l'intera visione platonica della conoscenza.

Nel pensiero di Platone, la *“giustizia”* è al di fuori della *“caverna”*, occorre quindi uscire dalla caverna, ossia dall'antro dominato dalle ombre, per poter trovare la giustizia.

Il problema della giustizia, in quest'ottica, è una questione di conoscenza, di vera conoscenza, di passaggio dal buio della grotta in cui sono proiettate le ombre alla luce esterna.

Platone cerca di ristabilire una concezione oggettiva della giustizia, senza la quale, a suo parere, gli uomini non possono convivere.

Per Platone l'idea di *“giustizia”* e l'idea del *“bene”* sono inseparabili, poiché la giustizia è il configurarsi delle cose secondo un certo ordine tale da rispecchiare il bene e ciò che è bene.

La giustizia viene definita come la suprema virtù ordinatrice: essa consiste nell'attribuire a ogni elemento il posto che gli spetta, tanto all'interno dell'animo umano, quanto all'interno dello Stato.

La giustizia non coincide quindi con la semplice eguaglianza, ossia con il trattare tutti in modo uguale, ma con *“l'ottima eguaglianza”*, che consiste nel dare a ognuno ciò che gli spetta secondo il suo reale valore, secondo il principio *“a ciascuno il suo”*.

Torna così in Platone, argomentata razionalmente, l'antica idea della giustizia come ordine delle cose.

Per Aristotele (384-322 a.C.), che fu allievo di Platone – e che, come è noto, Dante nella *“Divina Commedia”* definisce *“il maestro di color che sanno”* (Inferno, IV, 131), la giustizia è una virtù perfetta, perché è esercizio della virtù nella sua completezza, ed è esercitata verso gli altri e non solo verso se stessi.

Nella *“Etica Nicomachea”* (VIII, 1,4) Aristotele teorizza il primato dell'amicizia rispetto alla giustizia: *“quando si è amici non vi è bisogno di giustizia; mentre, anche essendo giusti, si ha bisogno dell'amicizia, e il punto più alto della giustizia sembra appartenere alla natura dell'amicizia”*.

Nel libro V della *“Etica Nicomachea”*, dedicato specificamente alla giustizia, il filosofo espone il suo pensiero.

La giustizia è la più importante delle virtù: per un verso essa è la sintesi di tutte le virtù etiche, perché consiste nel saper determinare il *“giusto mezzo”* tra eccessi opposti, mentre per un altro verso è una specifica virtù connessa ai rapporti sociali.

In questo ambito, la giustizia svolge due funzioni fondamentali: quella di riparare i torti e quella di distribuire i beni e gli onori.

Nel primo caso si tratta di *“giustizia commutativa”*, simboleggiata dalla bilancia e ispirata al concetto di eguaglianza, nelle due possibili declinazioni, a seconda dei casi, di *“giustizia compensativa”* e di *“giustizia correttiva”*.

La *“giustizia distributiva”*, invece, consiste nel distribuire beni materiali od onori tra coloro che fanno parte della comunità: essa non si ispira quindi alla semplice eguaglianza, perché deve stabilire una proporzione tra i beni da distribuire e i meriti conseguiti dagli individui.

* * *

Considerazioni sul piano filosofico nel pensiero cristiano

Nel pensiero filosofico cristiano, per esempio in Sant'Agostino d'Ippona (354-430), la legge naturale coincide con la volontà di Dio.

La giustizia è quindi l'esito di una decisione divina, comunicata all'uomo tramite la rivelazione o la ragione; ne consegue che Dio, in qualsiasi momento, può modificare la legge naturale.

Per altri pensatori cristiani, come San Tommaso d'Aquino (1225-1274), la legge naturale è il modo in cui si manifesta all'uomo l'ordine razionale impresso da Dio al "Cosmo": in questa prospettiva la giustizia non è l'esito di una decisione, ma un ordine oggettivo che l'uomo scopre nella natura delle cose.

La prima interpretazione conduce a una concezione formale della giustizia, riassumibile nell'espressione latina "*ius quia iussum*" ("è diritto perché così è stato ordinato"); la seconda conduce invece a una concezione sostanziale della giustizia, riassumibile nell'espressione "*ius quia iustum*" ("è diritto perché è giusto").

Raffrontando le due posizioni, nel primo caso la giustizia nasce da una decisione volontaria, assunta da chi ha l'autorità per farlo (Dio, il sovrano legittimo, ecc.): non è il contenuto della norma a renderla giusta, bensì la volontà del suo autore.

Nel secondo caso, invece, la giustizia si definisce sulla base del contenuto, che deve essere conforme ai precetti razionali della legge naturale: è dunque la razionalità della norma a renderla giusta, il che pone chiari limiti alla volontà del sovrano.

* * *

Ulteriori visioni filosofiche tra il XVI e il XVIII secolo.

Secondo il pensiero espresso dal filosofo inglese Thomas Hobbes (1588-1679) nella sua opera più importante e conosciuta, il "*Leviatano*" (1651)⁷, prima che esista uno Stato – e quindi un sovrano che emana leggi positive – non esistono né giustizia, né ingiustizia.

⁷ Il "*Leviatano, o la materia, la forma e il potere di uno stato ecclesiastico e civile*" ("*Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil*" - generalmente abbreviato in "*Leviathan*" - è l'opera più conosciuta di Thomas Hobbes. Il testo tratta il problema della legittimità e della forma dello Stato, rappresentato sulla copertina della prima edizione come un gigante costituito da tanti singoli individui. Il gigante regge in una mano una spada, simbolo del potere temporale, e nell'altra il pastorale, simbolo del potere religioso, a indicare che, secondo Hobbes, i due poteri non vanno separati.

Infatti, in un ipotetico stato di natura (ossia in quello stato nel quale l'uomo vive prima che vengano fondate le istituzioni politiche), ogni uomo ha il diritto di fare tutto ciò che ritiene necessario per la propria autoconservazione: la ragione umana, secondo il filosofo inglese, non è in grado di cogliere l'essenza razionale delle cose, ma soltanto di suggerire i mezzi appropriati in vista dei fini da perseguire.

Poiché l'unica cosa sulla quale gli uomini concordano è che la conservazione della vita rappresenti il bene supremo, la ragione ci suggerisce di cercare la pace: a tal fine occorre uscire dallo stato di natura (dove il diritto di tutti a tutto dà luogo alla guerra di tutti contro tutti), rinunciare ai diritti naturali e conferirli, tramite un patto che deve sempre essere rispettato, a un sovrano.

Le leggi che il sovrano farà stabiliranno cosa è giusto e cosa è ingiusto e solo a partire da quel momento avrà senso parlare di giustizia.

Per Hobbes la giustizia si risolve, quindi, nella legalità e il suo fine è garantire la pacifica convivenza tra gli uomini.

Un'altra interpretazione del concetto di giustizia è quella che la identifica con l'utilità.

Nel *“Trattato sulla natura umana”* (1739-1740), nella parte dedicata alla giustizia, il filosofo scozzese David Hume (1711-1776) sostiene ogni uomo non è né interamente egoista, né del tutto altruista.

Poiché deve fronteggiare la naturale scarsità dei beni, è portato a istituire la proprietà privata e ad associarsi con i suoi simili.

La necessità della giustizia, come insieme di norme che regolano la convivenza umana, nasce da questo stato di cose, cioè dall'esigenza di garantire, al tempo stesso, la proprietà privata e la vita associata.

Le norme derivano la loro forza non da una presunta razionalità, ma dal sentimento della loro comune utilità e necessità.

Secondo Hume: *“Aumentate a un grado sufficiente la bontà degli uomini, o l'abbondanza della natura e avrete reso inutile la giustizia, sostituendola con virtù assai più nobili e con benedizioni più preziose”*.

I filosofi che hanno accolto, come Hume, la concezione c.d. utilitaristica, hanno in genere sostenuto che la giustizia coincida con quell'ordinamento che garantisce la massima felicità possibile per il maggior numero di persone.

* * *

Alcuni spunti riguardanti il periodo medievale: l'ordalia

Mutando completamente prospettiva, nell'Alto Medioevo (476-1000) presso i popoli germanici operava il "giudizio di dio", detto anche "ordalia", attraverso il quale si rimetteva alla decisione di una entità superiore e soprannaturale l'esito di una offesa, di una disputa o di una controversia giuridica, quindi la giustizia.

L'ordalia consisteva in una sorta di sfida – alla quale era sottoposto il convenuto o, in alcuni casi, entrambi i contendenti, oppure il presunto colpevole – a compiere qualcosa di particolarmente pericoloso e rischioso, come ad esempio passare attraverso le fiamme, in modo tale che colui che avesse passato illeso tale prova, dimostrava, per ciò solo, la propria ragione ovvero la propria innocenza.

La prova veniva fissata da un giudice caso per caso e l'istituto prevedeva una serie di varianti.

L'esito, considerato come diretta manifestazione della volontà divina, era determinante per dirimere la lite ovvero per il riconoscimento dell'innocenza o della colpevolezza dell'accusato.

Questo sistema si fondava, in sintesi, sulla persuasione che l'essere soprannaturale invocato interveniva concretamente nelle vicende degli uomini e che, attraverso rituali e pratiche, anche di tipo magico, questi ultimi erano in grado di convogliare la volontà divina secondo i loro desideri, in questo caso per finalità di giustizia.

* * *

Considerazioni sul piano religioso cristiano.

Nel contesto religioso antico e biblico, in particolare nell'Antico Testamento, il concetto di "giustizia" sta a indicare essenzialmente la rettitudine morale e la conformità alla volontà di Dio.

E in questo senso, in particolare nell'Antico Testamento, viene sovente usato il sostantivo "giusto" con riferimento a molteplici figure che compaiono nella narrazione biblica.

Nel Nuovo Testamento, invece, la “giustizia” è essenzialmente rappresentata come dono di Dio, e nello specifico, è un atto di Dio e va intesa come azione divina che include necessariamente il rapporto con l'uomo⁸.

La giustizia di Dio ha il senso di elargire all'uomo la giustizia di cui ha bisogno e, in questo significato, la giustizia dell'uomo è la giustizia stessa di Dio.

È, dunque, un'azione che procede da Dio e salva infine l'uomo.

L'uomo giusto, di cui spesso si fa parola nei testi sacri, si distingue per l'abituale dirittura dei propri pensieri e per la rettitudine della propria condotta verso il prossimo: “*Non commetterete ingiustizia in giudizio; Non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente; ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia*” (Levitico, 19,15).

Secondo il tradizionale catechismo della Chiesa cattolica, quattro sono le virtù che hanno funzione di cardine, perciò denominate virtù cardinali.

Tra di esse (insieme alla prudenza, alla fortezza e alla temperanza) vi è, appunto, la “giustizia” che negli scritti di molti santi, religiosi e uomini di pensiero cristiani è considerata come la più difficile fra le virtù cardinali e che consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto.

In particolare, in questo contesto, la giustizia, intesa nel rapporto fra gli uomini, dispone a rispettare i diritti di ciascuno e a stabilire nelle relazioni umane quell'armonia che promuove l'equità nei confronti delle persone per il bene comune.

Ai giorni nostri, il tema della giustizia è molto ricorrente nel pensiero di Papa Francesco.

Nell'Enciclica “*Laudati sicut*” del 2015 il Pontefice pone il tema della giustizia in una peculiare ottica, trattando della “*giustizia tra le generazioni*”, della giustizia “*nella nostra casa comune*” e della giustizia nella distribuzione delle risorse fra i popoli della Terra, sottolineando l'urgenza di una coraggiosa rivoluzione culturale e il recupero dei grandi fini e dei grandi valori messi a repentaglio o “*distrutti da una sfrenatezza megalomane*”.

Nell'Enciclica “*Fratelli tutti*” del 2020 il termine “giustizia” e il termine “fraternità” camminano di pari passo.

La fratellanza per il Pontefice è il presupposto ontologico e logico della giustizia.

⁸ Si pensi, ad esempio, agli scritti di San Paolo e al tema come esposto e riportato nella “*Lettera ai Romani*”.

La giustizia necessita, per essere quanto più autentica possibile, di traboccare di fraternità.

La riflessione del Santo Padre si sposta, quindi, sul nesso tra diritto, fraternità e giustizia, al fine di comprendere se e in che termini si possa essere “*fratelli tutti*” anche in una dimensione specifica quale quella del diritto.

* * *

Spunti sul piano letterario e poetico.

Nel titolo prescelto per l’odierna conversazione compare il richiamo al Sommo Poeta.

Ciò in quanto, a mio avviso, Dante (1265-1321) e la sua “*Comedia*”⁹, oltre a rappresentare l’apice della cultura italiana nel mondo, rappresentano nel corso di millenaria storia una sorta di spartiacque della conoscenza, un vero e proprio solco che consente di distinguere tra il “prima” e il “dopo” in innumerevoli ambiti, anche perché il poema allegorico si presta ad infiniti piani di lettura e di approfondimento, mostrandosi sempre e incredibilmente, anche settecento anni dopo, al passo con i tempi, mostrando all’acuto lettore¹⁰ il suo perenne carattere di attualità.

E’ per questo che, tra i tanti possibili, il richiamo a Dante ben si inserisce nel titolo assegnato all’odierno incontro.

Dante dedicò ampia parte della sua opera e del suo pensiero al tema della giustizia e a quello delle pene, come si evince dagli innumerevoli riferimenti, diretti e indiretti, chiari o criptici, contenuti nella “*Divina Commedia*” o in altri suoi scritti.

A mero titolo di esempio, nell’opera di Dante la giustizia spinge Dio a punire chi ne trasgredisce le regole: “*Giustizia mosse il mio alto Fattore*” è riportato sulla porta dell’Inferno (Inferno, III, 4) prima del celeberrimo verso “*Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate*”.

La giustizia cui si fa riferimento nell’Inferno è declinata quasi esclusivamente nella sua dimensione retributiva, mentre nel Purgatorio essa viene riportata anche come spinta a comportarsi rettamente ovvero come obiettivo ultimo cui deve tendere l’evoluzione umana:

⁹ Poi definita “*Divina*” da Giovanni Boccaccio nel “*Trattatello in laude di Dante*”, scritto fra il 1357 e il 1362 e stampato nel 1477.

¹⁰ E’ lo stesso Dante che sottolinea che il poema allegorico si presta a molteplici piani di lettura e, al contempo, che il lettore deve essere adeguatamente formato e preparato per poterli cogliere: “*O Voi ch’avete li ‘ntelletti sani mirate la dottrina che s’asconde sotto ‘l velame de li versi strani*” (Inferno, IX, 61-63).

“non v'accorgete voi che noi siam vermi nati a formar l'angelica farfalla, che vola a la giustizia senza schermi?” (Purgatorio, X, 126), oppure ancora come strumento atto ad agevolare l'ascesa verso il Paradiso: *“Deh, se giustizia e pietà vi disgrievi tosto, sì che possiate muover l'ala, che secondo il disio vostro vi lievì”* (Purgatorio, XI, 37).

La giustizia per Dante costituisce anche un ingrediente fondamentale di una utopica società da edificare sul modello di quella esistente nell'età dell'oro, secondo le parole del poeta romano Stazio: *“Secol si rinnova; torna giustizia e primo tempo umano, e progenie scende da ciel nova”* (Purgatorio, XXII, 70-72).

La giustizia si mostra anche quale sentimento ispiratore di sovrani considerati “giusti” che seppero ispirare la propria azione concreta a tale ideale, secondo le parole pronunciate dall'imperatore Giustiniano: *“la viva giustizia che mi spira”* (Paradiso, VI, 88), meritando così il Paradiso.

Il tema della giustizia pervade anche l'opera di Alessandro Manzoni (1785-1873).

Ne “I promessi sposi” – vero e proprio caposaldo della letteratura italiana – le vicende narrate consentono di trattare sotto vari aspetti l'argomento “giustizia”, ora evidenziandone il funzionamento burocratico, ora rappresentando al lettore una società essenzialmente violenta dove le questioni che insorgono non vengono discusse in termini di torto o di ragione, bensì in termini di forza, riuscendo i signorotti locali, protetti da piccoli eserciti personali di bravi, a eludere con facilità le leggi, rappresentando così un diffuso clima di ingiustizia, caratterizzato dalla inefficacia dell'apparato giudiziario dell'epoca, da una organizzazione lenta e macchinosa che non riesce a garantire ai cittadini il rispetto dei diritti e la protezione di cui avrebbero bisogno.

Memorabili in tal senso alcuni passi, in particolare il noto dialogo fra Renzo e l'avvocato Azzecca-Garbugli: *“ditemi il fatto ... all'avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi poi a imbrogliarle ... ho cavato altri dai peggiori imbrogli: purché non abbiano offeso persona di riguardo ... chi è l'offeso, quale è la sua condizione?”* e poi aggiunge: *“a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocentè”*.

Quando poi l'avvocato sente il nome del potente don Rodrigo: *“aggrotta le ciglia, storce la bocca”*, interrompe immediatamente la conversazione.

Il messaggio che traspare dalla lettura dell'opera manzoniana è che soltanto la Provvidenza divina promette al più debole la vera giustizia, la redenzione e il riscatto

dall'oppressione e dall'ingiustizia, quindi la fiducia nella giustizia divina appare l'unico mezzo di ribellione alle logiche della forza e della violenza, la sola in grado di interrompere il circolo vizioso secondo cui alla violenza si risponde con la violenza.

Richiamando, infine, il pensiero di un nostro conterraneo, il sacerdote e filosofo Francesco Longano (1728-1796), l'approccio muta sensibilmente.

Secondo il pensiero di Longano, espresso nel suo famoso saggio "Il Purgatorio ragionato", occorre "*avviare, su questa terra, la realizzazione di una maggiore giustizia sociale, senza rinviare all'aldilà la speranza di vedere finalmente corrette le diseguaglianze e le ingiustizie terrene ...*".

* * *

Spunti sul tema della pena.

Quanto, invece, a qualche spunto sul tema della "pena" e sui metodi sanzionatori, nel codice di Hammurabi – antico re babilonese – la più antica raccolta di leggi che ci è pervenuta, risalente approssimativamente al XVIII secolo a.C., già aveva preso forma un principio punitivo, poi contemplato in modo concettualmente analogo nei secoli successivi in diverse culture o civiltà, scomparse o ancora attualmente esistenti, in diverse parti del mondo, secondo il quale la giusta pena prevista per i reati commessi era assai spesso identica al torto o al danno provocato alla persona offesa.

Si tratta della "legge del taglione", ossia di un principio che nel corso dei tempi è stato poi più volte ampiamente declinato in molti successivi testi legislativi fino a giungere alla regola biblica sintetizzata nel concetto "*occhio per occhio, dente per dente*".

Esso si rinviene anche nel diritto romano arcaico, ossia quello delle XII tavole (circa 450 a.C.).

Ad esempio, nella tavola VIII, riguardante gli illeciti, si legge: "*Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto*" ("*Se una persona mutila un'altra e non raggiunge un accordo con essa, sia applicata la legge del taglione*").

Nel testo più letto, più discusso e più approfondito nella storia del mondo, ossia la Sacra Bibbia, il principio è più volte espresso nell'Antico Testamento, ove è scritto:

"19. *Se uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come egli ha fatto all'altro: 20. frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente; gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all'altro*" (Levitico 24, 19-20).

“24. Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, 25 scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. 26 Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e glielo fa perdere, li lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto. 27 Se fa cadere un dente al suo schiavo o un dente alla sua schiava, li lascerà andare liberi in compenso del dente perduto” (Esodo 21, 24-27).

Nel poema allegorico di Dante viene geometricamente adoperata la regola del “contrappasso”¹¹, consistente nel noto principio secondo il quale la pena viene inflitta mediante il contrario della colpa imputata (in questo caso si parla di contrappasso per “contrapposizione”) oppure in analogia rispetto alla colpa stessa (in questo caso si parla di contrappasso per “analogia”), le cui radici teoriche, come già visto, affondano nell’antichissima tradizione della “legge del taglione”.

Il contrappasso dantesco, peraltro, ha autorevoli precedenti storici e filosofici.

Ad esempio, lo scrittore e filosofo latino Lucio Anneo Seneca (4 a.C.-65 d.C.) fa chiaro uso della legge del contrappasso nella sua satira “*Ludus de morte Claudii*” (“*Satira sulla morte di Claudio*”).

Anche San Tommaso d'Aquino (il *Doctor Angelicus*) (1225-1274), come è noto uno dei principali pilastri teologici e filosofici della Chiesa cattolica e vero e proprio punto di raccordo fra la cristianità e la filosofia classica che affonda le sue radici e ha le sue fondamenta nel pensiero di Socrate, Platone e Aristotele, nella sua opera più importante, la “*Summa Theologiae*”, propone una definizione teorica del contrappasso, fondandolo sul principio di giustizia commutativa aristotelico e sulla tradizione biblica: “*Il contrappasso implica parità di compenso tra ciò che è subito ... e un’azione precedente, e di esso si parla in senso proprio soprattutto negli atti ingiuriosi con cui uno colpisce la persona del prossimo: p. es., se uno percuote, [il contrappasso vuole] che sia percosso a sua volta...*”¹².

Il *Doctor Angelicus* nella sua opera distingue più dimensioni della giustizia e cerca di comprendere se il giusto si identifichi con la legge del contrappasso.

¹¹ Dal latino *contra* e *patior*, ossia “soffrire il contrario”.

¹² San Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, II-II, q. 61, a. 4, Co.

Proprio per questo egli afferma che la giustizia divina segue il criterio della proporzionalità: attraverso il quale il giudizio è commisurato dalle azioni che compie ogni soggetto.

Tuttavia è necessario distinguere tra la giustizia distributiva e la giustizia commutativa.

Quest'ultima si forma sulla relazione tra la collettività e il soggetto, mentre la giustizia distributiva considera i rapporti tra il singolo e la collettività secondo lo schema della parte in ordine al tutto ed è fondata su un principio proporzionale geometrico, mentre quella commutativa è fondata su un principio proporzionale aritmetico.

Il contrappasso può risultare compatibile con entrambe le forme di giustizia, se si considera solo l'elemento oggettivo, mentre se si considera l'elemento soggettivo il contrappasso sarebbe escluso.

In conclusione, il contrappasso può essere considerato come un indice del giusto mezzo soltanto ove si prenda in considerazione la giustizia commutativa, poiché soltanto in questo ambito si concretizza una perfetta equivalenza tra il dare e l'avere.

Per quanto riguarda la giustizia distributiva, il contrappasso non può trovare una giusta applicazione poiché tale forma di giustizia non è proporzionale tra due oggetti, ma tra un oggetto e una persona.

* * *

Uno sguardo verso il futuro.

Mi avvio alle conclusioni.

Difficilmente si potrà giungere ad un concetto univoco e unanimemente condiviso di “giustizia” e, probabilmente, ciò non è neppure opportuno.

Data questa premessa, fermo restando i diversi punti di vista sulla tematica, vorrei sottolineare una esigenza che, a mio avviso, dovrebbe accomunare i molteplici filoni contemporanei di dibattito sull'argomento “giustizia”: occorre che la giustizia continui ad essere esercitata dagli uomini.

La giustizia non può che essere attuata attraverso uomini che sono chiamati a giudicare e a decidere sui comportamenti dei propri simili sulla base di regole, procedure e garanzie preesistenti e uguali per tutti.

Quest'ultima affermazione potrebbe apparire scontata o poco comprensibile ma, in realtà non lo è, ove si ragioni con lo sguardo rivolto verso il futuro.

Dico questo perché negli ultimi anni si sta facendo sempre più spazio l'idea dell'uso di sistemi di intelligenza artificiale (IA) da applicare nell'ambito del sistema giustizia.

Con l'espressione "Intelligenza Artificiale" si designa un insieme di scienze, teorie e tecniche il cui obiettivo ultimo è quello di permettere a una macchina particolarmente evoluta sotto il profilo tecnico e scientifico di risolvere problemi, di comprendere questioni e di interagire con la realtà così come farebbe un essere umano.

E' pur vero che, allo stato attuale, l'uso dell'intelligenza artificiale in questo campo rappresenta ancora un fenomeno in fase del tutto embrionale.

Tuttavia, secondo i suoi sostenitori, l'intelligenza artificiale potrebbe gradualmente essere applicata anche nel sistema giustizia ed essere utilizzata, in futuro forse non troppo lontano, per giungere a decisioni giudiziarie che, comunque, riguarderebbero gli essere umani.

Secondo questo orientamento le grandi potenzialità offerte dai sistemi di intelligenza artificiale sempre più evoluti potrebbero addirittura migliorare l'efficacia del lavoro della "macchina" giudiziaria.

L'intelligenza artificiale verrebbe così a prendere piede su una delle più antiche, importanti e delicate fra le attività umane, l'esercizio della giustizia, e le macchine intelligenti diverrebbero quasi una sorta di incarnazione, tecnologica e *post* umana, del mito allegorico illuminista, dando vita alla figura di un giudice-macchina quale "*bocca della legge*".

Si tratta, a mio avviso, di una prospettiva a dir poco distopica, che suscita enormi perplessità e timori, quali, ad esempio, una visione puramente meccanicistica e tecnologica del ruolo del giudice e della stessa concezione di giustizia, con il pericolo di giungere a decisioni "automatizzate", neutre e indifferenti rispetto alle dinamiche tipiche delle realtà umane e, prive del fattore "discernimento" che solo l'uomo-giudice può esercitare.

Peraltro, l'idea, ove portata avanti, esporrebbe la giustizia a talmente tali pericoli che appare persino difficile elencarli.

Innanzitutto, ogni processo decisionale affidato ad una macchina deriva dai dati che sono stati introdotti, dalla loro integrità, correttezza e completezza.

Affidare le decisioni a macchine dotate di intelligenza artificiale potrebbe poi implicare, credo inevitabilmente, l'abbandono degli attuali sistemi basati sulla possibilità di far rivedere e, eventualmente, far correggere la decisione da parte di un giudice diverso da quella che l'ha pronunciata di grado superiore.

Una macchina intelligente, inoltre, potrebbe lavorare soltanto sulla base di dati introdotti, ad esempio la legislazione vigente e milioni di precedenti giurisprudenziali da elaborare per trovare una soluzione applicabile al caso specifico.

Tuttavia, la giustizia non può essere intesa come neutra e automatica applicazione, puramente geometrica e meccanica, di precedenti, sia in ragione del fatto che gli orientamenti giurisprudenziali si evolvono, sia in ragione del fatto che tale evoluzione non è solo il frutto delle modifiche normative, ma anche dei cambiamenti sociali, storici, politici, economici e di costume che hanno pervaso e pervadono ogni società in ogni tempo.

Affidarsi alle decisioni di una macchina significherebbe impedire il continuo processo di osmosi tra realtà sociale e storica, diritto e giurisprudenza.

Inoltre, demandando le decisioni a una intelligenza artificiale verrebbe automaticamente meno il valore del precedente raggiunto con l'apporto e il discernimento umano, accumulandosi una serie di decisioni meccanizzate che non potrebbero far altro che ripetersi.

Una prospettiva davvero inquietante che credo nessuno vorrebbe vedere realizzata.

Peraltro, ove in un futuro ipotetico si decidesse di dare fiducia all'intelligenza artificiale nel sistema giustizia si potrebbero poi successivamente sdoganare, scivolando su un pericoloso piano inclinato, anche altri scenari collegati, quali ad esempio i sistemi di "polizia predittiva"¹³ che potrebbero evolvere e trasformarsi in distopici sistemi di "polizia preventiva" nel senso magistralmente rappresentato dal regista Steven Spielberg nel film "*Minority Report*" (2002), dove in una Washington del futuro (2054) opera un apparato di polizia di "pre crimine" che riesce a impedire i delitti prima che essi avvengano e ad arrestare i potenziali "colpevoli", dando vita ad un sistema in base al quale non viene punito il fatto delittuoso (che non avviene), bensì l'intercettata intenzione di compierlo e che porterebbe il

¹³ Peraltro già avviati in via sperimentale in alcuni Paesi nello specifico settore del contrasto al terrorismo.

presunto autore a concretizzarlo secondo la capacità di preconizzazione di un complesso apparato tecnologico.

Nel film che ho citato, il responsabile della polizia del “pre-crimine” (interpretato dall’attore Tom Cruise) è tra i maggiori sostenitori di tale avveniristico sistema; lo è, almeno, fino a quando il sistema si ritorce contro di lui, indicandolo come l’autore di un futuro omicidio e quindi costringendolo alla fuga dai suoi stessi colleghi, che ora lo braccano in base alle preconizzazioni tecnologiche dell’apparato di polizia predittivo-preventiva che egli stesso in precedenza avallava pienamente.

La pellicola, a parte metterci in guardia dai pericoli derivanti dall’uso delle macchine o da sofisticati sistemi tecnologici intelligenti in contesti particolarmente delicati, quale è, appunto, quello della giustizia, tende a rimarcare la concezione filosofica del libero arbitrio, secondo cui il futuro non è affatto prestabilito o già scritto.

Peraltro, come non sarà sfuggito, nel film si applica rigorosamente al protagonista la regola dantesca del contrappasso.

In conclusione, a mio avviso, la giustizia – per continuare ad essere tale – non credo potrà mai essere appaltata o delegata a macchine intelligenti poiché ad esse manca quella speciale e ineguagliabile “alchimia” interiore, che non potrà che restare, anche negli anni a venire, una prerogativa esclusiva dell’essere umano.

Ad esse manca quell’essenza che ancora oggi resta profondamente misteriosa e che, almeno spero, nessuna tecnologia potrà mai sostituire o replicare artificialmente, vale a dire quella “combinazione” fra l’animo umano, inteso quale sede naturale di tutte le facoltà intellettive, la coscienza, intesa quale capacità della mente di acquisire la consapevolezza della realtà, di valutarla correttamente e di darle un senso e un significato appropriato e il discernimento, inteso come facoltà di formulare un giudizio o di scegliere un determinato comportamento in conformità con le esigenze e le peculiarità del caso concreto.